



ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO

“ VITTORIO EMANUELE III ”

Via Duca della Verdura, 48 – 90143 Palermo

Telefono : 091/30.79.22 091/34.59.13 Fax : 091/34.59.13 Codice Fiscale : 800 177 008 26

Codice Meccanografico : PATF030009 e-mail : patf030009@istruzione.it

Ufficio del Dirigente Scolastico

ITST " V. EMANUELE III " PALERMO
Prot. 0020055 del 25/10/2024
III (Uscita)

Palermo, 25 ottobre 2024

Ai Coordinatori di classe

SEDE

A

Personale Docente

SEDE

Alla Funzione Strumentale

Venera Lo Cicero

SEDE

Ai Genitori

Loro Sede

Agli Studenti

SEDE

A

Albo Pretorio/web

SEDE

A

Ufficio Allievi

SEDE

AI DSGA

SEDE

Dirigenza della Istituzione Scolastica

Circolare n.80

OGGETTO: Vigilanza sull'obbligo di istruzione ex art.114 del D.Lgs. n. 297 del 1994, novellato dal D.L. n.123 del 2023 concernente “Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché alla sicurezza dei minori in ambito digitale”.

Con circolare n. 28 del 01.10.2024 si è provveduto a notificare al personale interessato le procedure di controllo e vigilanza dell'obbligo scolastico. Si ritiene opportuno implementare la precedente comunicazione al fine di rendere particolarmente chiare le responsabilità inerenti all'obbligo di legge al quale la scuola deve ottemperare.



ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO

“ VITTORIO EMANUELE III ”

Via Duca della Verdura, 48 – 90143 Palermo

Telefono : 091/30.79.22 091/34.59.13 Fax : 091/34.59.13 Codice Fiscale : 800 177 008 26

Codice Meccanografico : PATF030009 e-mail : patf030009@istruzione.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- **VISTO** il Decreto Legge 123 approvato dalla Camera dei Deputati l'8 novembre 2023 “Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale” c.d. Decreto Caivano;
- **VISTA** la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 14 novembre 2023, della Legge 13 novembre 2023, n. 159 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 recante “misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale”;
- **VISTA** la circolare dell'USR Sicilia trasmessa con nota prot. n. 0016722 del 22/04/2024 sulla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione e contrasto alla dispersione scolastica.

COMUNICA

1. Le principali novità introdotte dalla legge 159/23 di conversione del decreto legge 123/23 "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale" cosiddetto decreto Caivano;
2. Le procedure introdotte dall'USR Sicilia, per la prevenzione della frequenza irregolare tramite l'azione degli Operatori psicopedagogici territoriali (O.P.T.);
3. Procedure che l'Istituto metterà in atto per la gestione degli adempimenti sull'obbligo di istruzione e contrasto alla dispersione scolastica;
4. Validità dell'anno scolastico;
5. Chiarimenti sui certificati medici.

La Legge in oggetto ha sostituito l'art. 114 del T.U. della Scuola (D.Lgs. 297/1994) con una nuova disciplina sull'esercizio dei poteri dei Sindaci e dei Dirigenti scolastici, ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione. La legge assegna un ruolo di vigilanza e di intervento sull'assolvimento dell'obbligo di istruzione ai Dirigenti scolastici e ai Sindaci. La Legge prevede che il Sindaco individui i minori non in regola con l'obbligo di istruzione e ammonisca senza ritardo il Responsabile dell'Adempimento dell'obbligo medesimo (genitore, tutore, affidatario, ...) invitandolo a ottemperare alla legge.

Con la presente si forniscono chiarimenti sulla gestione delle procedure previste dal c.d. “Decreto Caivano” e sulle modalità di intervento da parte della scuola in ottemperanza alla normativa.



ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO

“ VITTORIO EMANUELE III ”

Via Duca della Verdura, 48 – 90143 Palermo

Telefono : 091/30.79.22 091/34.59.13 Fax : 091/34.59.13 Codice Fiscale : 800 177 008 26

Codice Meccanografico : PATF030009 e-mail : patf030009@istruzione.it

1. PROCEDURE PREVISTE DAL DECRETO CAIVANO

1.1 MANCATA ISCRIZIONE

(situazione del minore che, pur essendo obbligato a frequentare la scuola, non risulta iscritto **presso una scuola del sistema nazionale di istruzione**).

Ai sensi dall'art. 114 comma 1 del T.U., al fine di garantire l'adempimento dell'obbligo di istruzione, il **Sindaco**, mediante accesso all'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST), **individua i minori non in regola con il predetto obbligo e ammonisce senza ritardo il responsabile dell'adempimento dell'obbligo d'istruzione** (d'ora in avanti **r.o.d.i.**), invitandolo a ottemperare alla legge.

Nelle more dell'attivazione dell'ANIST, i **Dirigenti scolastici trasmettono al Sindaco, entro il mese di ottobre, i dati relativi ai minori, soggetti all'obbligo di istruzione** regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche.

Il **Sindaco**, ricevuti i dati da parte dei Dirigenti scolastici e **identificati i minori** che pur soggetti all'obbligo di istruzione **non risultano regolarmente iscritti** ammonisce, senza ritardo, il **r.o.d.i.** invitandolo a ottemperare alla legge.

Se il **r.o.d.i.** previamente ammonito **non prova** di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione o non conduca il minore a scuola entro una settimana dall'ammonizione, il **Sindaco procede** ai sensi dell'art. 331 del c.p.p., (**denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario**).

Ai sensi dell'art. 570-ter comma 1 c.p. il **r.o.d.i.** è **punito con la reclusione fino a due anni**.

Il Pubblico Ministero, quando acquisisce la notizia di reato, **ne informa senza ritardo il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni**, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell'art. 336 del c.c.

1.2 ELUSIONE DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE

(situazione del minore che risulta assente da scuola per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi o la mancata frequenza di almeno un **quarto del monte ore annuale personalizzato, senza giustificati motivi**).

Il **Dirigente scolastico verifica la frequenza** degli studenti soggetti all'obbligo di istruzione e **comunica, senza ritardo, al r.o.d.i.:**

- i casi di studenti assenti per **più di quindici giorni**, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi;



ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO

“ VITTORIO EMANUELE III ”

Via Duca della Verdura, 48 – 90143 Palermo

Telefono : 091/30.79.22 091/34.59.13 Fax : 091/34.59.13 Codice Fiscale : 800 177 008 26

Codice Meccanografico : PATF030009 e-mail : patf030009@istruzione.it

- i casi di studenti la cui **mancata frequenza** ammonta ad almeno **un quarto del monte ore annuale** personalizzato senza giustificati motivi.

Il Dirigente scolastico, nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza **entro sette giorni** dalla comunicazione al **r.o.d.i.**, avvisa entro sette giorni il Sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del **r.o.d.i.** medesimo invitandolo a ottemperare alla legge.

Una volta ammonito il **r.o.d.i.** (da parte del Sindaco) per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico, assenze tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, e questi non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo conduca entro una settimana dall'ammonizione, **il Sindaco** procede ai sensi dell'art. 331 del c.p.p., (**denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario**).

Ai sensi dell'art. 570-ter comma 1 c.p. il **r.o.d.i.** è **punito con la reclusione fino a un anno**.

Il Pubblico Ministero, quando acquisisce la notizia di reato, **ne informa senza ritardo il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni**, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell'art. 336 del c.c.

2. Procedure introdotte dall'USR Sicilia, per la Prevenzione della Frequenza Irregolare ed elusione tramite l'azione degli Opt

Il Dirigente scolastico **verifica la frequenza degli alunni** soggetti all'obbligo di istruzione e comunica all'Osservatorio d'Area sulla dispersione (O.P.T.):

- gli alunni che sono **assenti per più di sette giorni in un mese** anche non consecutivi, senza giustificati motivi;
- gli alunni che sono **assenti per più di quindici giorni**, anche non consecutivi, **nel corso di tre mesi**, senza giustificati motivi;
- i casi di studenti la cui **mancata frequenza** ammonta ad almeno **un quarto del monte ore annuale** personalizzato senza giustificati motivi.

Il Dirigente scolastico in sinergia con l'Osservatorio contatta la famiglia per promuovere e facilitare il rientro a scuola e, sentiti i docenti coordinatori di classe, predispone interventi educativi coordinati sulla famiglia e sul minore.

Se le assenze persistono, a seconda del loro numero e delle singole situazioni, si procederà al riorientamento dello studente e/o si avvieranno le procedure relative all'elusione dell'obbligo di istruzione.

3. PROCEDURE CHE L'ISTITUTO METTE IN ATTO PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI SULL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA



ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO

“ VITTORIO EMANUELE III ”

Via Duca della Verdura, 48 – 90143 Palermo

Telefono : 091/30.79.22 091/34.59.13 Fax : 091/34.59.13 Codice Fiscale : 800 177 008 26

Codice Meccanografico : PATF030009 e-mail : patf030009@istruzione.it

I docenti Coordinatori di classe (o il CdC ove mancante il Coordinatore) e i Referenti per la dispersione scolastica monitorano la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando le seguenti ipotesi:

A	Frequenza irregolare	Assenze per più di n. 7 giorni anche non consecutivi nel corso di 1 mese, senza giustificati motivi
B	Elusione	Assenze per più di n. 15 giorni anche non consecutivi nel corso di n. 3 mesi, senza giustificati motivi o la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato, senza giustificati motivi

A – PROCEDURA “FREQUENZA IRREGOLARE”

Compiti dei DOCENTI Coordinatori di classe o del CdC ove mancante il Coordinatore, connessi alla procedura “FREQUENZA IRREGOLARE”

I docenti Coordinatori di classe o il CdC ove mancante il Coordinatore riportano nel documento denominato **“Monitoraggio interno alunni – foglio rilevazione assenze”** le assenze degli alunni della propria classe e hanno cura di controllare le situazioni di rischio in merito alla frequenza irregolare.

Al 5° giorno di assenza, non giustificato anche non consecutivo all'interno del mese, il docente Coordinatore contatta la famiglia dal telefono della scuola e appunta il fonogramma nell'apposito registro.

In caso di assenze superiori a 7 giorni, non giustificate anche non consecutive all'interno del mese, il docente Coordinatore segnala l'inadempienza ai Referenti per la Dispersione scolastica dell'istituto (come da Organigramma) e al Dirigente scolastico, compila la **“Scheda segnalazione alunni - 2024_2025” (Mod. 1)** per l'inoltro all'Osservatorio di Area per la dispersione n. , così come segue:

- Oggetto da indicare: **SEGNALAZIONE ALL'OSSERVATORIO DI AREA** distretto 11 – Palermo
 - Nel corpo della mail: **ALUNNO/A** (indicare iniziali del cognome e del nome),
 - Classe, Sezione, Ordine di scuola.....
 - Allegati firmati e in formato pdf: **Scheda segnalazione alunni - 2024_2025**,
 - L'ufficio di segreteria, dopo averla protocollata, trasmette la scheda sopraindicata all'Osservatorio d'Area n. 11 – Palermo all'attenzione dell'O.P.T. e ha cura, inoltre, di inserire detto documento nel fascicolo personale dell'alunno/a.

L'O.P.T., in accordo con il D.S., mette in atto le azioni più adeguate al caso in oggetto. I docenti Coordinatori di classe (o il CdC ove mancante il Coordinatore) verificano il rientro a scuola dell'alunno/a. In caso di rientro la procedura si ritiene conclusa.

Il monitoraggio si intende continuo fino al termine dell'a.s., pertanto la procedura va riattivata al verificarsi delle condizioni di assenza sopra indicate,



ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO

“ VITTORIO EMANUELE III ”

Via Duca della Verdura, 48 – 90143 Palermo

Telefono : 091/30.79.22 091/34.59.13 Fax : 091/34.59.13 Codice Fiscale : 800 177 008 26

Codice Meccanografico : PATF030009 e-mail : patf030009@istruzione.it

senza giustificato motivo.

B – PROCEDURA “ELUSIONE”

Compiti dei DOCENTI Coordinatori di classe o del CdC ove mancante il Coordinatore connessi alla procedura “ELUSIONE”

I docenti Coordinatori di classe o il CdC ove mancante il Coordinatore riportano nel documento denominato **“Monitoraggio interno alunni – foglio rilevazione assenze”** le assenze degli alunni della propria classe e hanno cura di controllare le situazioni di rischio in merito all’elusione.

Dopo il 15° giorno di assenza, anche non consecutiva, senza giustificato motivo, nell’arco di n. 3 mesi, il docente Coordinatore o il CdC ove mancante il Coordinatore:

- **contatta la famiglia** e appunta il **fonogramma** nell’apposito registro;
- avvisa il **Referente per la Dispersione scolastica** dell’istituto **come da organigramma**;
- il docente Coordinatore di classe o il CdC ove mancante il Coordinatore unitamente al referente per la dispersione si assicurano che il **r.o.d.i.** dia riscontro alla scuola entro n. 7 giorni dalla comunicazione.

Di conseguenza possono verificarsi le seguenti ipotesi:

B1. - Se il **r.o.d.i. PROVA** di procurare altrimenti l’istruzione degli obbligati (in caso di elusione) oppure giustifica con motivi di salute o con altri impedimenti gravi documentati le assenze dell’alunno/a per più di n. 15 giorni anche non consecutivi nel corso di n. 3 mesi, la procedura si ritiene conclusa. **Il monitoraggio si intende continuo fino al termine dell’a.s., pertanto la procedura va riattivata al verificarsi delle condizioni di assenza sopra indicate, senza giustificato motivo.**

B2. - Se il **r.o.d.i. NON PROVA** di procurare altrimenti l’istruzione degli obbligati (in caso di elusione) oppure **NON giustifica** con motivi di salute o con altri impedimenti gravi documentati le assenze dell’alunno/a per più di 15 giorni anche non consecutivi nel corso di n. 3 mesi, il docente Coordinatore di classe o il CdC ove mancante il Coordinatore ha cura di compilare, allo scadere dei 7 giorni, la “Scheda di segnalazione al Sindaco” (All. B) che sarà inviata alla segreteria della propria scuola all’attenzione del Dirigente Scolastico che entro 7 giorni la invia al Sindaco e per conoscenza anche all’O.P.T. dell’Osservatorio d’area sulla dispersione n. 11.

Costituisce **elusione dell’obbligo** di istruzione anche la **mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato** senza giustificati motivi. Al verificarsi del superamento di un quarto di assenze del monte ore personalizzato senza giustificati motivi, dovrà essere seguita la stessa procedura (B1-B2).



ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO

“ VITTORIO EMANUELE III ”

Via Duca della Verdura, 48 – 90143 Palermo

Telefono : 091/30.79.22 091/34.59.13 Fax : 091/34.59.13 Codice Fiscale : 800 177 008 26

Codice Meccanografico : PATF030009 e-mail : patf030009@istruzione.it

Compiti del REFERENTE PER LA DISPERSIONE SCOLASTICA connessi alle procedure “FREQUENZA IRREGOLARE” e “ELUSIONE”

Il docente referente per la dispersione scolastica:

- supervisiona il documento informatico denominato **“Monitoraggio interno alunni – foglio rilevazione assenze”** per la verifica delle assenze degli alunni;
- cura costantemente il raccordo con i Coordinatori delle classi (o con il CdC ove mancante il Coordinatore) e con l’O.P.T. dell’Osservatorio di Area sulla dispersione per gli opportuni interventi, informandoli e aggiornandoli sui casi a rischio;
- comunica tempestivamente al Dirigente scolastico i casi di frequenza irregolare, di violazione e di elusione dell’obbligo scolastico;
- ha cura di predisporre un report delle situazioni critiche da mantenere aggiornato costantemente per tracciare gli interventi messi in atto;
- compila il modello **“Comunicazione assenze alunni non giustificate” (All. C)** che il Dirigente scolastico invia alla famiglia/tutore/affidatario (r.o.d.i. responsabile obbligo di istruzione);
- sostiene i Coordinatori di classe nella compilazione della “Scheda segnalazione alunni - 2024_2025” (Mod. 1) e della “Scheda di segnalazione al Sindaco” (All. B);
- invia mensilmente all’O.P.T. presso l’Osservatorio di Area sulla dispersione la scheda “Monitoraggio mensile 24- 25” con i dati relativi alle assenze degli alunni dell’Istituto.

Si ritiene opportuno precisare la necessità della collaborazione del personale docente di tutti i consigli di classe per la rilevazione delle assenze, in ottemperanza al D.L.123/2023 “Decreto Caivano” che dispone misure urgenti di contrasto al disagio giovanile che coinvolgono tutta la comunità scolastica.

4. Validità dell’anno scolastico

Ai sensi del DPR 122/2009, art.14, comma 7, nella scuola secondaria (di 1° e 2° grado) ai fini della validità dell’anno scolastico, ogni studente deve aver frequentato la scuola per almeno i tre quarti dell’orario annuale personalizzato, di cui all’art.14, comma 7, pertanto **le ore di assenze dovute a ritardi e/o uscite anticipate**, salvo le deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti e a condizione che non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa, **rientrano** nel computo delle ore di assenza.

Si riporta testualmente l’art. 14, comma 7: “A decorrere dall’anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite.



ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO

“ VITTORIO EMANUELE III ”

Via Duca della Verdura, 48 – 90143 Palermo

Telefono : 091/30.79.22 091/34.59.13 Fax : 091/34.59.13 Codice Fiscale : 800 177 008 26

Codice Meccanografico : PATF030009 e-mail : patf030009@istruzione.it

Tale deroga è prevista **per assenze documentate e continuative**, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e l'anon ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo". Pertanto, prima dello scrutinio di fine d'anno scolastico, per un eventuale scorporo delle assenze per malattia, è necessaria la presentazione della certificazione medica e/o ospedaliera, nelle modalità e nei tempi previsti dal Regolamento di Istituto.

5. Chiarimenti su certificati medici

Per la Regione Sicilia trova applicazione generalizzata **la previgente disciplina** di cui alla Legge regionale 19 luglio 2019, n. 13 (collegato al d.d.l. n. 476/2019), il cui art. 3 sancisce che **l'obbligo di certificazione medica per assenza scolastica si applichi per assenze superiori ai 10 giorni**.

Allo stato, dunque, fatte salve le ipotesi in cui i certificati siano richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica, l'obbligo di esibizione della certificazione medica **sussiste per le sole assenze di durata superiore a 10 giorni e deve ritenersi valevole per gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado**, senza distinzione tra i diversi livelli del sistema educativo e di istruzione.

È opportuno puntualizzare, a beneficio di una corretta informazione, che la Legge regionale 19 luglio 2019, n. 13 (collegato al d.d.l. n. 476/2019), non prevede l'abrogazione *tout court* della certificazione medica in senso assoluto, bensì l'abolizione dell'obbligo di presentazione del certificato medico per il rientro a scuola in caso di malattia superiore a cinque giorni.

La novità normativa riguarda l'opportunità di snellire una procedura burocratica, che prima era obbligatoria per poter riammettere l'alunno a scuola dopo una malattia superiore a cinque giorni. **Dunque, in caso di malattia superiore a cinque giorni, l'alunno può rientrare a scuola senza obbligo di presentare il certificato medico per il rientro**. E così si sta operando nella scuola, in ottemperanza alla norma regionale.

Ciò non implica, tuttavia, che la famiglia non possa o non debba più richiedere certificati medici per documentare la malattia dei figli, nelle situazioni di numerose assenze che possano mettere a rischio la validità dell'anno scolastico (nella scuola secondaria di I e II grado) o vi possa essere il rischio di elusione dell'obbligo (nella scuola primaria e secondaria di I e II grado).

Se l'esercente della responsabilità genitoriale o della tutela legale fa richiesta motivata di un certificato, il medico che abbia effettivamente riscontrato uno stato di malattia ha il dovere di rilasciare alla persona assistita o al suo rappresentante legale certificazioni relative allo stato di salute, **poiché questo adempimento rientra tra i doveri deontologici della professione medica**.

D'altra parte, il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" (DPR 28 dicembre



ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO

“ VITTORIO EMANUELE III ”

Via Duca della Verdura, 48 – 90143 Palermo

Telefono : 091/30.79.22 091/34.59.13 Fax : 091/34.59.13 Codice Fiscale : 800 177 008 26

Codice Meccanografico : PATF030009 e-mail : patf030009@istruzione.it

2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni), all'art. 49, comma 1, nel definire i limiti di utilizzo delle misure di semplificazione, precisa che:

“I certificati medici, sanitari (...) non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore”.

Fermo restando tutto quanto sopra indicato, si precisa ulteriormente che i Coordinatori di classe o il CdC ove mancante il Coordinatore, come da accordi pregressi con l'Osservatorio di Area Distretto 11 Palermo, devono segnalare le frequenze irregolari, anche se giustificate nell'apposita area del portale Argo, al fine di contenere un numero eccessivo di assenze che potrebbero inficiare la validità dell'anno scolastico e allo scopo di prevenire casi di dispersione scolastica, si invitano i coordinatori di classe a monitorare con attenzione le assenze prolungate dandone tempestivamente comunicazione allo scrivente per gli adempimenti di competenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Carmelo Ciringione

Documento Informatico firmato digitalmente
ai Sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo
e la firma autografa.